

**La Cassazione sulla nuova formulazione del reato di maltrattamento di animali:  
confermato il principio che non sono necessarie “lesioni all’integrità fisica”  
(nota a Cass. Pen. , Sez. III, 24/1/2006 (Ud. 21/12/2005), Sentenza n. 2774**

**A cura del Dott. Maurizio Santoloci**

Direttore Ufficio Legale della LAV (Lega Antivivisezione)

La nuova legislazione sul maltrattamento degli animali per il reato conseguente non prevede che sia necessaria una lesione all'integrità fisica. Questo principio basilare, che è uno dei punti cardine del nuovo sistema sanzionatorio di settore, e che da molti è stato fino ad oggi contestato, viene confermato dalla Cassazione che cristallizza così in sede giurisprudenziale un concetto che sulle pagine di questo sito ed in ogni sede seminariale - tra tante opposizioni - abbiamo sempre sostenuto essere connaturale alla nuova legge.

Vediamo, infatti, che il Supremo Collegio, nella sentenza della Terza Sezione Penale in data 24/1/2006 (Ud. 21/12/2005), Sentenza n. 2774 (Pres. Postiglione; Est. Gentile, P.M Siniscalchi Imp. Noferi), si pronuncia in ordine al reato di cui all'art. 727 c.p., ascritto ad un imputato per avere maltrattato numerosi cani custoditi in un rifugio canile da lui gestito (e sequestrato nel 2002 dal NOE in collaborazione con la guardia volontaria Ciro Troiano della LAV). Il giudice di merito aveva escluso che i cani fossero stati sottoposti a strazi o sevizie o non venissero nutriti adeguatamente, ma aveva ravvisato gli estremi del reato ascritto all' imputato in conseguenza del fatto che gli animali in questione venivano tenuti in condizioni di eccessivo sovraffollamento in ciascun box.

Il ricorrente osservava che il giudice di merito aveva suo avviso illogicamente affermato la sussistenza del reato ascritto a suo carico, pur avendo escluso che i cani di cui alla contestazione fossero stati vittima di azioni violente o fossero malnutriti. Si deduceva in particolare che la fattispecie del maltrattamento verso gli animali non poteva essere ravvisata quale conseguenza del generico sovraffollamento dei box in cui erano rinchiusi i cani, in quanto la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura deve necessariamente implicare l'inflizione di sofferenze, intese come lesioni della integrità fisica degli stessi, perché si configuri la violazione di cui all'art. 727 c.p.; che, altrimenti, il reato di maltrattamento potrebbe essere ravvisato in ogni ipotesi di privazione della libertà dell'animale, in quanto in contrasto con la natura dello stesso; che nella specie non vi è stato alcun accertamento in ordine alle conseguenze nocive che sarebbero derivate ai cani dal cosiddetto sovraffollamento dei box in cui erano custoditi. Si rileva anche che la struttura era stata autorizzata ad ospitare un numero di cani di molto superiore a quello riscontrato in sede di sequestro.

La Cassazione – pur ritenendo il reato prescritto per il tempo trascorso – non accoglie tale motivo di ricorso ed osserva: “E' stato reiteratamente affermato da questa Suprema Corte, in ordine alla fattispecie contravvenzionale del maltrattamento di animali nella formulazione dell'art. 727 c.p. precedente alla riforma di cui all'art. 1 della L. 20.7.2004 n. 189, che integra il reato previsto dalla disposizione citata il comportamento di chi tenga rinchiuso un animale per un apprezzabile lasso di tempo in un luogo particolarmente angusto, come il bagagliaio di un'auto, giacché la commissione del reato non richiede una specifica volontà di infierire sull'animale (sez. In, 200424330, Brao, riv. 229429), né che si cagioni una lesione dell'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti (sez. III, 199901215, Crispolti, riv. 212833). La fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 727 c.p., con particolare riferimento all'ipotesi della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura deve essere interpretata, pertanto, nel senso che le condizioni in cui vengono custoditi gli animali non siano dettate da particolari esigenze e risultino tali da provocare negli stessi uno stato di grave sofferenza, indipendentemente dal fatto che in conseguenza di tali condizioni di custodia l'animale possa subire vere e proprie lesioni dell'integrità fisica. Va anche rilevato che la riportata interpretazione giurisprudenziale dell'art. 727 c.p., nel testo precedente alle modifiche introdotte dal citato art. 1 della L. 20.7.2004 n. 189, sostanzialmente corrisponde al dettato della norma in tema di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura nella nuova formulazione del predetto articolo del codice penale, sicché è evidente la continuità normativa tra la fattispecie contravvenzionale già prevista dalla norma e quella risultante dalla novella. Orbene, alla luce degli enunciati principi di diritto il giudice di merito ha correttamente ritenuto che il fatto di avere custoditi i cani in condizioni di eccessivo sovraffollamento in box particolarmente angusti integra il reato di cui all'art. 727 c.p., avendo, peraltro, rilevato che il Noferi usufruiva di consistenti contributi da parte dell'Ente locale, sicché anche sotto tale profilo è stata ritenuta ingiustificata dal giudice di merito la custodia degli animali nelle condizioni di cui all'accertamento di fatto. E', altresì, infondato l'ultimo motivo di ricorso. Il giudice di merito ha ritenuto che i cani venivano custoditi in condizioni di sovraffollamento tale da integrare un'ipotesi di maltrattamento degli animali, a prescindere dalla questione circa la applicabilità dei parametri previsti dalla legge della Regione Toscana n. 43/95 anche ai canili privati.”

Dunque, come appare evidente, il Supremo Collegio, pur argomentando su un caso ex art. 727 c.p. relativo alla precedente formulazione in quanto i fatti ascritti al prevenuto sono da collocarsi temporalmente in tempo di pregressa vigenza, richiama espressamente in via di continuità anche la nuova formulazione della normativa a tutela degli animali entro la quale ravvisa come pienamente valido il principio che vede il maltrattamento non relegato alle sole lesioni all'integrità fisica. Un concetto di estrema importanza, che consente di applicare il reato attuale anche ai casi di maltrattamento dovuti a sofferenze di tipo ambientale, comportamentale, logistico ed operativo.

Un ulteriore grande passo avanti nella tutela giuridica degli animali.

Maurizio Santoloci